

Oggetto: Bonus Natale.

Gentile Cliente,

la presente per informarLa che la Legge di conversione del cosiddetto Decreto *Omnibus* (articolo 2 bis del D.L. n. 113/2024, convertito in legge n. 143/2024) ha introdotto un nuovo trattamento integrativo all'I.r.p.e.f. *una tantum* denominato "Bonus Natale". Si tratta di una indennità pari a =100,00= euro destinata ai soli lavoratori dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato (compresi quelli pubblici e quelli con rapporto di lavoro domestico) in possesso di alcune condizioni oggettive e soggettive.

I presupposti oggettivi e soggettivi risultano essere i seguenti:

- avere un reddito complessivo non superiore a euro =28.000,00= per l'anno 2024; questo valore include tutti i redditi percepiti. Non si considerano il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle pertinenze relative a quest'ultima unità, mentre si considerano i redditi assoggettati a cedolare secca, le quote di redditi agevolati per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero e per lavoratori impatriati nonché le mance detassate corrisposte ai lavoratori del settore privato impiegati nelle strutture recettive e negli esercizi di somministrazione;
- trovarsi in una delle seguenti condizioni familiari: coniuge (non separato legalmente ed effettivamente) e almeno un figlio, entrambi fiscalmente a carico (per risultare fiscalmente a carico è necessario essere titolari di reddito non superiore a euro =2.840,51= o euro =4.000,00= nel caso di figli di età non superiore a 24 anni); l'Agenzia delle Entrate ha specificato che ai coniugi sono equiparate le Parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- essere nucleo monogenitoriale. Si definisce nucleo monogenitoriale quello in cui: l'altro genitore è deceduto, l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio, il figlio è stato adottato da un solo genitore oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore;
- E'possibile accedere al bonus anche in presenza di una convivenza *more uxorio* purchè l'altro genitore non sia fiscalmente a carico. Tuttavia, se il figlio è riconosciuto da entrambi i genitori ed i coniuge non è fiscalmente a carico, la famiglia non può essere considerata monogenitoriale e quindi il *bonus* non spetta;
- imposta lorda è superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR cosiddetta "capienza fiscale".

Il datore di lavoro compensa il bonus erogato in busta paga ai dipendenti mediante il modello f24.

In virtù del fatto che il reddito da prendere in considerazione è quello percepito nel periodo d'imposta 2024, potrebbe accadere che il lavoratore non abbia la certezza di rispettare la suddetta soglia reddituale; il dipendente prudenzialmente può, quindi, optare di non richiedere il bonus per ottenerlo successivamente in dichiarazione dei redditi (modello Unico o 730).

Il lavoratore dipendente che ha cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024 può beneficiare dell'indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno d'imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti.

I lavoratori domestici possono richiedere il bonus esclusivamente attraverso la dichiarazione dei redditi.

Se nel corso del 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all'ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il *bonus* con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del *quantum* spettante.

Il "*bonus*" è esente da IRPEF e non è assoggettabile ad alcuna riduzione in presenza di particolari modulazioni dell'orario di lavoro (ad esempio, *part-time* orizzontale, verticale o ciclico); la circolare n. 19/E/2024 dell'Agenzia delle Entrate afferma che i giorni per i quali spetta il *bonus*, coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione e che in presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei (ad esempio, due rapporti a tempo parziale), vanno calcolati una sola volta.

La corresponsione del "*bonus*", da erogare entro il 2024, insieme alla tredicesima mensilità, postula una istanza del lavoratore al proprio datore con la quale, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR n. 445/2000, afferma di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti.

L'autocertificazione sarà, altresì, oggetto di verifica da parte del datore di lavoro in sede di conguaglio fiscale.

Il Nostro Studio resta a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.

Allegata autocertificazione.

Il / La sottoscritto/a

Nato/a a

residente in

Codice Fiscale

in qualità di lavoratore/trice dipendente, presso:

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

- di avere un reddito complessivo **non superiore a 28.000,00 euro** per l'anno 2024, questo valore include tutti i redditi percepiti. Non si considerano il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle pertinenze relative a quest'ultima unità, mentre si considerano i redditi assoggettati a cedolare secca e le quote esenti dei redditi agevolati per il rientro in Italia di ricercatori e per lavoratori rimpatriati.
- di trovarsi in una delle seguenti condizioni familiari:
 - coniuge** (non separato legalmente ed effettivamente) e **almeno un figlio, entrambi fiscalmente a carico** (per risultare fiscalmente a carico è necessario essere titolari di reddito non superiore ad euro 2.840,51 o euro 4.000,00 nel caso di figli di età non superiore a 24 anni);
 - di essere genitore unico, l'altro genitore mancante o non ha riconosciuto il figlio, non sposato o separato legalmente;
 - di avere figli adottivi o affidati anche se non coniugato, separato legalmente ed effettivamente;
- che l'imposta lorda è superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR;
- di essere a conoscenza che il bonus ammonta a 100,00 (cento/00) euro netti e verrà erogato in busta paga a dicembre unitamente alla tredicesima mensilità, in ragione dei giorni che hanno dato diritto alla retribuzione;
- di essere consapevole che la presente autocertificazione sarà oggetto di verifica da parte del datore di lavoro in sede di conguaglio fiscale.

Per i lavoratori Part Time e/o Assunti nell'anno 2024:

- di essere titolare nell'anno di un UNICO rapporto di lavoro presso la Vostra azienda, e pertanto, Vi chiede di applicarlo secondo le disposizioni;
- di NON AVER richiesto l'erogazione del premio ad altri datori di lavoro;
- di aver svolto attività di lavoro dipendente per altre aziende nel corso del 2024; Precedenti datori di lavoro

a tal fine allega le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro.

- di aver richiesto l'erogazione del bonus ad ALTRO DATORE di lavoro e, pertanto, di non aver diritto a riceverlo dalla Vostra Azienda.

RICHIEDE **NON RICHIEDE**

pertanto, l'erogazione del Bonus Natale quale Lavoratore Dipendente come previsto dalla normativa vigente.

Di seguito si riporta l'elenco nominativo di coniuge e almeno un figlio a carico con relativi codici fiscali:

Tipologia	Cognome	Nome	Codice Fiscale
Coniuge			
Figlio			

Il/la dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che possa influire sul diritto a percepire il suddetto bonus.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Informativa sulla Privacy), la sottoscritta conferma il proprio libero consenso affinché il Titolare/Datore di Lavoro possa trattare i nuovi dati personali, comunicati con la presente, per perseguire le finalità indicate nella stessa.

In fede

Luogo e data , _____

Il / la dichiarante
